



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014

PROT. N. 53297 DEL 02 APRILE 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE "POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI" SERVIZIO "DEMANIO MARITTIMO"

- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";
- visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa,

ORDINA

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico- ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Reggio Calabria.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria è vietato:
 - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/AreeTematiche/Urbanistica/articolo102263.html>);

- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
 - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
 - transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
 - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - accendere fuochi;
 - distendere reti;
 - gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
 - esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
 - condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto agli artt. 4 e 5 punti 11 e 12.
2. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia, visionabile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: <http://www.comune.reggio-calabria.it/online/Home/AreeTematiche/Urbanistica/articolo102263.html>.

ART. 4 – SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY

1. Sono individuate, per la stagione balneare 2014, le seguenti n°2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly”, con accesso aperto ai cani in proprietà:
- in località Catona nel lotto compreso tra l'area per “sosta e stazionamento imbarcazioni” ed il lotto B2.9 del Piano Comunale di Spiaggia;
 - in località Pellaro nel lotto compreso tra il lotto B13.4 e l'area di “Punta Pellaro” del Piano Comunale di Spiaggia

Su tali aree, è ammesso l'accesso ai cani alle seguenti condizioni:

- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
- i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e in conformità all'ordinanza Sindacale n. 05/Staff del 17 febbraio 2011;

- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane stesso.

ART.5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Dirigente del Settore "Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico".
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
4. A Cura dei Concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0.50 mt) con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

4. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
5. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
6. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone bianco), vetro/lattine/plastica (bidone blu), umido (bidone giallo) che saranno ritirati dall'attuale gestore, nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati da conferire al gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
7. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
8. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
9. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

10. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione al devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione e la data di inizio lavori al Comune di Reggio Calabria Settore "Qualità Ambientale Servizio Demanio Marittimo, allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ACCESSO AI CANI

11. Per la stagione balneare 2014 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Reggio Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni ed in conformità all'ordinanza Sindacale n. 05/Staff del 17 febbraio 2011:
- apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani;
 - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
 - assicurare adeguata pulizia dell'arenile.
12. I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
- di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
 - rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
 - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

USO DELLE PISCINE

13. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori – utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).
14. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti – deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.
15. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni –PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/04.

16. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

17. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria Settore "Qualità Ambientale Servizio Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 6 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale www.reggiocal.it nell'area tematica "Demanio Marittimo" e all'Albo degli Uffici marittimi del circondario marittimo di Reggio Calabria
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
D.ssa Carmela Stracuzza





ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014 N. 53297 DEL 02 APRILE 2014

DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SETTORE "POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI"

SERVIZIO "DEMANIO MARITTIMO"

Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)

1	Possesso della concessione demaniale marittima (art. 5 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Possesso della licenza di esercizio (art. 5 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria (art. 5 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi (art. 5 comma 3)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia (art. 5 comma 5)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Possesso di contenitori per la raccolta differenziata (bidoni bianchi, blu, gialli) e per i rifiuti indifferenziati (art. 5 comma 6)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI Esposizione segnaletica indicante la possibilità di accesso ai cani (art. 5 comma 11)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI Zona destinata ai cani delimitata e attrezzata (art. 5 comma 11)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina (art. 5 comma 13)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Assistente bagnanti (art. 5 comma 14)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile (art. 6 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima n° _____ rilasciata in data ___ / ___ / ___ da _____

Licenza di esercizio n° _____ rilasciata in data ___ / ___ / ___ dal Comune di Reggio Calabria

Autorizzazione sanitaria n° _____ rilasciata in data ___ / ___ / ___ da _____

Data ___ / ___ / _____

Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AD ALCUNE PRESCRIZIONI NORMATIVE.